



COMUNE DI MONCENISIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO


VARIANTE STRUTTURALE n. 2

al PRGI vigente di adeguamento al PAI
ai sensi della L. R. n. 56/77 e s.m.i., art. 17, 4 comma

PROGETTO PRELIMINARE

Adozione Proposta Tecnica Progetto Preliminare: D.C.C. n. 4 del 30/01/2018

Adozione Progetto Preliminare: D.C.C. n. __ del __/__/__



Progetto

STUDIO MELLANO ASSOCIATI
ARCHITETTURA URBANISTICA
C.so Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

Geologo incaricato

Consorzio Forestale Alta Valle Susa
dott. geol. Zeno Vangelista

Il Sindaco

Mauro Carena

Il Segretario Comunale

Diego Joannes

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Bianco Dolino

Data:

Titolo elaborato:

Numero

Schema delle Norme
Tecniche di Attuazione - stralcio

P5/v2



Indice

Art. 2bis – Documenti costituenti la Variante Strutturale 2	2
Art. 21 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate	3
Art. 22 – Fasce e zone di rispetto.....	4
Art. 49 - Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi	7
Art. 50 - Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico.....	14

Art. 2bis – Documenti costituenti la Variante Strutturale 2

La Variante Strutturale 2 è composta dai seguenti elaborati:

Elaborati urbanistici

Elab. P1/v2	Relazione Illustrativa	
Elab. P2b/v2	Viabilità e zonizzazione,	Scala 1:5.000
Elab. P3c/v2	Viabilità e zonizzazione,	Scala 1:2.000
Elab. P4/v2	Disciplina degli interventi	Scala 1:1.000
Elab. P5/v2	Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio;	

A tale riguardo si precisa come gli elab. P2b/v2, P3c/v2, P4/v2 siano da considerarsi integralmente sostitutivi di quelli vigenti (P2b, P3c, P5), mentre l'elab. P5/v2 è da considerarsi sostitutivo e/o integrativo solo per le parti oggetto di variante.

Costituiscono altresì parte integrante della presente Variante Strutturale anche i seguenti documenti:

Elaborati geologici

Tav. A1	Carta Geologica	Scala 1:5.000
Tav. A2	Carta Geomorfologica	Scala 1:5.000
Tav. A3	Carta delle acclività	Scala 1:5.000
Tav. A4	Carta delle valanghe	Scala 1:5.000
Tav. A5	Carta PAI – IFFI	Scala 1:5.000
Tav. A6	Carta litotecnica e geoidrologica	Scala 1:5.000
Tav. A7	Carta delle opere idrauliche censite	Scala 1:5.000
Tav. A8	Carta sismica geologico-tecnica	Scala 1:5.000
Tav. A9	Carta della suscettibilità sismica	Scala 1:5.000
Tav. 10	Carta delle microzone omogenee MOPS	Scala 1:5.000
Tav. 11	Carta delle indagini sismiche	Scala 1:5.000
Tav. C1	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	Scala 1:5.000
R1	Relazione tecnica descrittiva	
R2	Database	
R3	Relazione sismica	
R4	Cronoprogramma	

Elaborati idraulici

H1	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica - Relazione idrologico-idraulica
H2	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica -Carta del reticolo idrografico
H3	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica – Carta del dissesto idraulico

Gli elaborati geologici ed idraulici sopra riportati sono da considerarsi sostituitivi di quelli oggi vigenti per il Comune di Moncenisio.

Art. 21 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate

1. Ai sensi dell'art. 30 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterare l'equilibrio idrogeologico; gli interventi eventualmente ammissibili, nel rispetto delle prescrizioni del presente strumento urbanistico, sono condizionati al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 e secondo le indicazioni della Circolare n. 4/AMD del 2012 e della D.D. n. 368 del 07/02/2018.
2. In ogni caso, nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma, sono vietate:
 - a. Nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
 - b. In tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, secondo quanto definito al successivo art. 49 "Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi".
3. Nelle zone di cui al precedente comma, previa l'autorizzazione di cui al comma 1, potranno comunque essere consentite:
 - L'apertura di strade soltanto al servizio di attività agro-silvo-pastorali;
 - Gli interventi di recupero di fabbricati esistenti sempreché non vengano alterate le caratteristiche planovolumetriche ad eccezione degli interventi di categ. III, e nel rispetto delle prescrizioni previste per le classi geologiche individuate dalla Carta di Sintesi, di cui al successivo art. 49;
 - Le nuove costruzioni di fabbricati rurali nei limiti consentiti dalle presenti norme per le aree destinate alle attività agricole.

Art. 22 – Fasce e zone di rispetto

Il P.R.I. per la salvaguardia di infrastrutture esistenti e/o previste, identifica:

[omissis]

a5) Fasce di rispetto dei corsi d'acqua:


1. Il P.R.I. individua, in applicazione delle disposizioni regionali previste dall'art. 29 L.R. 56/77, il reticolo idrografico superficiale ritenuto rilevante ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche. L'elenco completo di tali corsi d'acqua e il loro tracciato geometrico, sulla base degli studi geologici ed idraulici, è stato riportato nelle tavole P2b/v2, P3c/v2.
2. Ogni intervento edilizio potenzialmente ammesso dalle norme di ogni singola zona urbanistica e dalle classi di pericolosità geologico-idraulica, di cui all'art. 49 delle presenti Norme, è subordinato al rispetto di differenti fasce di inedificabilità in relazione alle seguenti tipologie riconosciute:
 - Corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, costituente il reticolo idrografico principale;
 - Corsi d'acqua NON iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, riconosciuti dal Piano Regolatore come reticolo idrografico secondario;

Identificativo del corso d'acqua	Iscrizione in elenco acque pubbliche ex R.D. n. 4519/1938	Fasce di rispetto (metri)			Riferimento normativo		
		DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 1	FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 2	DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 3	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3
1 Torrente Cenischia e lago di Monte Cenisio	si	10	150	*	R.D. 523/1904	D. Lgs. 42/2004	Art. 29 L.R. 56/1977
2 Rio Tupo	si	10	150	*	R.D. 523/1904	D. Lgs. 42/2004	Art. 29 L.R. 56/1977
3 Rivo Fiorini	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
4 Rivo Giasset	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
5 Rivo Martineci	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
6 Rivo Brione	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
7 Rio Male	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977

*Fascia dinamica legata alle condizioni di pericolosità rilevate dagli studi geologico-idraulici, riportata sulla cartografia di Piano come "Dissesti areali" (EeA)

Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se i corsi d'acqua sono difesi da adeguate opere di protezione.

3. Le fasce di rispetto devono essere misurate a partire dal ciglio superiore della sponda, oppure dalla base dell'intradosso (piede esterno) dell'eventuale argine di sponda. Le zone inedificate situate all'interno delle suddette fasce sono poste in Classe IIIa1; eventuali edifici ricadenti all'interno della fascia dovranno essere posti in classe IIIb4.




4. Lungo i canali irrigui e fossi a cielo aperto e intubati è prevista una fascia di rispetto di 5 metri per lato, misurata dal ciglio del canale
5. In ogni caso le fasce di rispetto di cui alla tabella su riportata, dovranno essere misurate in loco a seguito di puntuale rilievo, assicurando l'effettiva rispondenza delle distanze previste dalla reale ubicazione del corso d'acqua.
6. Le fasce di rispetto di cui sopra, sono normalmente da destinare a percorsi pedonali e ciclabili, a piantumazioni e sistemazioni a verde, a conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, nonché ad attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua, a parcheggi pubblici a raso, isole ecologiche, tettoie per ricovero macchinari agricoli purché aperte su ogni lato e prive di materiale sfuso, tettoie per il ricovero di animali domestici, alle recinzioni. All'interno delle presenti fasce di rispetto è vietato l'accatastamento di materiale sfuso. Nelle suddette fasce sono ammessi interventi di categ. I, II, III, IV per gli edifici esistenti, qualora non in contrasto con quanto prescritto al successivo art. 49 delle presenti Norme.
7. Per tutti i corsi d'acqua, valgono le seguenti disposizioni:
- Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo a rive piene, misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena.
 - Non sono ammesse occlusioni o restringimenti d'alveo, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari, muri di sponda, opere di copertura; non è ammessa l'alterazione della direzione di deflusso delle acque, deviare il percorso di singoli rii, anche per singoli tratti, senza comprovati motivi di protezione idrogeologica ed idraulica.
 - Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
 - In caso di rifacimenti di tratti intubati in centri abitati, i corsi d'acqua devono essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è possibile, coperture mediante griglie metalliche e, ove occorra, transitabili.
 - Ogni intervento nella cui area sia presente un corso d'acqua con intubamento preesistente, salvo motivati ed insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo, utilizzando i criteri e le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - Per ogni intervento riferito alle acque meteoriche, di drenaggio superficiale e profondo, sorgive ecc., dovranno essere progettate, eseguite e collaudate le opere relative alla loro sistemazione, in modo che tutte le acque interessanti l'area di intervento siano regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali, anche nelle fasi transitorie di cantiere, eventualmente per mezzo di opere provvisorie; inoltre dovrà essere verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento.

8. Fasce fluviali - Nelle aree soggette alla dinamica torrentizia con dissesto areale a diversa pericolosità (molto elevata EeA, elevata EbA, moderata EmA) comprese nelle fasce fluviali individuate dal PAI, continua a valere il dissesto individuato dalla fasce fluviali stesse.

[omissis]

a7) Fasce di rispetto dei versanti:

1. Nelle zone poste alla base dei versanti è prevista una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, avente larghezza compresa fra m 10 e m 20 in rapporto alla pericolosità del versante a monte, a partire dalla zona di raccordo fra versante e fondovalle.



Art. 49 - Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi

1. Sotto il profilo dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della carta di sintesi, la zonizzazione del territorio comunale è stata effettuata, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta regionale n.7/LAP del 6 maggio 1996 "L.R. 5 Dicembre 1977, N. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e relativa Nota Esplicativa del dicembre 1999. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Le caratteristiche e le prescrizioni delle differenti classi, così definite, sono in appresso riportate.
2. In applicazione delle disposizioni regionali vigenti le tavole di progetto (Tav. P2b/v2, P3c/v2) riportano esplicitamente i seguenti contenuti di carattere geologico/idraulico in sovrapposizione alle disposizioni urbanistiche, riproducendo fedelmente i contenuti nell' elaborato "C1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica":
 - a. i dissesti torrentizi lineari e areali dei corsi d'acqua principali e secondari in applicazione delle disposizioni P.A.I.. Tra questi sono riconosciuti: EeA, EeL;
 - b. le classi di pericolosità geomorfologica ed i conoidi alluvionali. Tra questi sono riconosciuti: Fa, Fq, Fs. Non sono riconosciuti conoidi alluvionali. L'individuazione delle classi di pericolosità è stata effettuata già tenendo conto degli effetti sul territorio dei dissesti di cui alla precedente lettera a. Qualora gli studi idraulici e geologici abbiano evidenziato la possibilità di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, queste porzioni di territorio sono state perimetrate con apposita simbologia (cfr. lettera c.). In tutti questi casi le prescrizioni delle classi geologiche contemplano gli interventi effettuabili in fase transitoria, ovvero in assenza delle opere di messa in sicurezza, e quelle ammissibili a seguito dell'avvenuta realizzazione, collaudo e presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio a seguito dell'esecuzione di opere (eseguite da pubblico e/o privato) (in applicazione delle procedure previste).
 - c. L'individuazione grafica dei differenti areali presenti sul territorio comunale, debitamente numerati e perimetrati che costituiscono l'elaborato "R4 – Cronoprogramma. Ad ogni areale debitamente numerato e denominato, corrisponde una scheda contenente l'elenco delle nuove opere e/o manutenzione e/o delle attività di monitoraggio specificamente individuate in sede di formazione del PRGC per la messa in sicurezza della rispettiva porzione di territorio comunale; solo la completa messa in esercizio delle "opere" elencate nella scheda consente, a conclusione delle procedure di legge, gli ulteriori interventi edilizi previsti per le singole classi di rischio geologico.
3. Le classi di pericolosità geomorfologica individuate sul territorio comunale sono quelle contenute nell'elaborato geologico "C1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" scala 1:5.000 e puntualmente riportate sulle tavole di Progetto (Tav. P2b/v2, P3c/v2, P4/v2). Tali suddivisioni sono conseguenza dell'applicazione della Circ. PRG 8/05/1996 n. 7/LAP. La circolare prevede tre principali classi di idoneità urbanistica (I, II, III), eventualmente ulteriormente suddivisibili in relazione alla pericolosità rilevata nell'area e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti. Nell'elaborazione di sintesi estesa a tutto il territorio di Moncenisio sono state individuate le seguenti classi:

A. CLASSE II

1. Delimita aree sub pianeggianti o a debole acclività che non presentano rischi di carattere geomorfologico e idraulico: comprende parte del nucleo storico.
2. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, ispirati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018, e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'intorno significativo circostante.
3. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
4. La stratigrafia e i parametri geotecnici devono essere definiti mediante almeno un sondaggio geognostico e indagini geofisiche (es. MASW).

B. CLASSE II-b1

1. Comprende l'area compresa fra l'abitato e il Lago Grande, pianeggiante o poco acclive, caratterizzata dalla presenza di massi di dimensioni anche ciclopiche.
2. Porzione di territorio nella quale la moderata pericolosità geomorfologica è costituita da possibili instabilità (rotazioni, ribaltamenti) dei blocchi di dimensioni maggiori (ciclopiche).
3. Tali instabilità dovranno essere analizzate e valutate da un geologo, anche sotto il profilo sismico, che dovrà indicare gli interventi tecnici, se necessari, ispirati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018, e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
4. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
5. La stratigrafia e i parametri geotecnici devono essere definiti mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es. MASW).

CLASSE III – Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologia e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

C. CLASSE III indifferenziata

1. Versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici, vulnerabili sotto l'aspetto geologico e geomorfologico. L'analisi di dettaglio necessaria a identificare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classi II o classi IIIb) può essere rinviato ad eventuali future varianti di piano in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati.
2. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da svilupparsi nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso delle acque, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio) e non comportino l'incremento del carico antropico. Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che siano consentite dalla specifica normativa urbanistica di zona e che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso delle acque, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio):
 - interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di volumi e superfici;
 - piste forestali a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
 - la trivellazione dei pozzi e la realizzazione di bottini di presa per lo sfruttamento di falde acquifere;
 - opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;
 - opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo lo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
 - opere infrastrutturali primarie e impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi statali, regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili;
 - le opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto.
3. Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere

- agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
4. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW) e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
 5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuale dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISKMAT".
 6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
 7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi (Fa), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

D. CLASSE IIIa

1. Porzioni di territorio, versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rende inidonee a nuovi insediamenti.
2. Per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente sono ammessi (previo studio geomorfologico di dettaglio e mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW)), interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. È suddivisa in sette sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente:
 - Classe IIIa1 – aree inedificate soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale;
 - Classe IIIa2 – aree inedificate soggette a fenomeni di dinamica gravitativa;
 - Classe IIIa3 – aree inedificate caratterizzate dalla presenza di massi di grandi dimensioni, talvolta ciclopici;
 - Classe IIIa4 – aree inedificate. Aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda. Aree inedificate caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa5 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi.
 - Classe IIIa6 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda, aree caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa7 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in zone interessate da fenomeni gravitativi
4. Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga

ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residui dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISKMAT".

6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi (Fa), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

CLASSE IIIb – Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

E. CLASSE IIIb2

1. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Per le aree così classificate, ricadenti negli ambiti costituenti il Cronoprogramma delle opere di riassetto territoriale, in assenza di tali opere sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione, alla funzionalità degli edifici esistenti; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente, così come definito al successivo art. 50 delle presenti NTA.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio a seguito dell'esecuzione di opere (eseguite da pubblico e/o privato) si applica la specifica normativa urbanistica di zona. Spetterà all'Amministrazione Comunale verificare che i suddetti interventi abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.
4. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW) e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
5. Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98,) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
6. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
7. IIIb2 Lago Arpone - Divieto di residenza nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile per pericolo valanghe.

F. CLASSE IIIb3

1. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente
2. Per le aree così classificate, ricadenti negli ambiti costituenti il Cronoprogramma delle opere di riassetto territoriale, in assenza di tali opere di riassetto territoriale si potranno realizzare solo quegli interventi finalizzati alla conservazione e alla funzionalità degli edifici esistenti; interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente e senza creare modificazioni morfologiche del terreno. La fattibilità degli interventi è verificata e accertata da opportune indagini geofisiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW); comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
3. Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
4. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio (eseguite da pubblico e/o privato) non saranno comunque consentiti completamenti e nuove unità abitative se non nei casi riconducibili alla definizione di modesto incremento di carico antropico, così come definito al successivo art. 50 delle presenti NTA; saranno possibili, oltre a quelli indicati al precedente paragrafo, gli interventi di ristrutturazione edilizia. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018. Sarà possibile un modesto incremento del carico antropico, secondo le definizioni di cui al successivo art. 50 delle presenti NTA, purché non si apportino modificazioni morfologiche del terreno.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISKINAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

G. CLASSE IIIb3*

1. Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Per la sottoclasse IIIb3*, individuata sulla cartografia di PRGC in corrispondenza della zona urbanistica *ai*, in sinistra orografica, fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale, gli unici interventi ammessi sono la demolizione delle superfetazioni, senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale delle mutate condizioni di rischio saranno possibili:
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo, con cambi di destinazione d'uso in favore della residenza, ammissibili limitatamente ai fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del presente Progetto Preliminare;
 - adeguamenti igienico funzionali, per una quota massima di 25 mq, da realizzarsi all'interno della sagoma edilizia esistente;
 - il recupero dei sottotetti, senza sopraelevazione delle quote di colmo e di imposta;
 - cambi di destinazione d'uso, limitatamente all'ampliamento delle unità abitative esistenti.Gli interventi ammessi non dovranno portare alla realizzazione di nuove unità abitative e in ogni caso non sarà ammesso incremento del carico antropico. Non si dovranno altresì apportare modificazioni morfologiche del terreno.
4. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o geofisico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residui dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

H. Classe IIIb4

1. Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale, gli unici interventi ammessi, sono la demolizione, senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale delle mutate condizioni di rischio saranno possibili interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento del carico antropico e senza creare modificazioni morfologiche del terreno.

4. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residui dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Art. 50 - Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico

1. Relativamente al concetto di carico antropico, in ottemperanza a quanto indicato al capitolo 7 dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, si ribadisce quanto segue:
 - CLASSE IIIb2: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti;
 - CLASSE IIIb3: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
2. Al fine di valutare le possibilità di aumento del carico antropico nelle aree soggette a pericolosità sono dettagliati i seguenti criteri applicabili su tutti gli edifici esistenti e legittimamente realizzati alla data di adozione del piano regolatore, declinati in assenza o a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza.
3. Non costituisce incremento di carico antropico:
 - a. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, etc.);
 - b. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, etc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
 - c. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
 - d. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
 - e. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.
4. Costituisce modesto incremento di carico antropico:
 - a. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
 - b. il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014;
 - c. il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
 - d. gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
 - e. gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
 - f. gli interventi ammessi dall'art.3 della l.r. 20/09.
5. Costituisce incremento di carico antropico:
 - a. ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art.21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
 - b. qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui al paragrafo "Costituisce modesto incremento del carico antropico";
 - c. ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale di cui al precedente comma 3 lettera c) e negli ampliamenti di cui al precedente comma 4 lettera d);
 - d. gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09;
 - e. gli interventi urbanistico edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi.
6. Nella tabella seguente (estratta dalla DGR n.64-7417 del 07/04/2014) vengono schematizzati gli interventi massimi consentiti, relativi alla destinazione d'uso residenziale, in assenza degli approfondimenti sul patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 6 della parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, suddivisi secondo le classi a pericolosità elevata presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda le altre destinazioni

d'uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, etc.) la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi.

AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI NELLE CLASSI AD ELEVATA PERICOLOSITÀ

CLASSI DI PERICOLOSITÀ		CLASSE IIIb2		CLASSE IIIb3		CLASSE IIIb3*		CLASSE IIIb4	
TIPI DI INTERVENTO		A	P	A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Manutenzione straordinaria		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Restauro e risanamento conservativo		Si, senza cambio di destinazione e d'uso	Si	Si, senza cambio di destinazione d'uso	Si	No	Si - senza cambio di destinazione d'uso diversi dalla residenza	No	Si - senza cambio di destinazione d'uso
Adeguamento igienico-funzionale		Si, max 25 mq	Si	Si, max 25 mq	Si, max 25 mq	No	Si, max 25 mq	No	Si, max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	Con frazionamento	No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/2014	No	No	No	No
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	Con frazionamento	No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/2014	No	No	No	No
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		Si, senza nuove unità abitative	Si	Si, senza nuove unità abitative	Si	No	Si, senza nuove unità abitative	No	Si, senza nuove unità abitative
Ampliamento in pianta		No	Si	No	Si, max 20% o 200 mq senza nuove unità abitative	No	No	No	No
Ampliamento in sopraelevazione		Si, solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	Si	Si, solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	Si	No	No	No	Si, senza nuove unità abitative
Demolizione		Si	Si	Si	Si	Si	Si, delle sole superfetazioni	Si	Si
Sostituzione edilizia		No	Si	No	Si, con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 m3	No	No	No	No
Nuova costruzione		No	Si	No	No	No	No	No	No
Ristrutturazione urbanistica		No	Si	No	No	No	No	No	No
Cambio di destinazione d'uso		No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/2014	No	Si, limitatamente all'ampliamento delle unità abitative esistenti	No	No
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)		No	Si	No	Si	No	Si	No	Si

A = normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale;

P = normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale.